

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2592**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BRUTTI Paolo e MASCIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2003**

—————

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali  
edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regolamenti di cui ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275, che non rispondono più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischiano seriamente di delegittimare gli interessi di due categorie professionali, quali quelle dei geometri e dei periti industriali, con particolare riferimento alla specializzazione edilizia, riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano soprattutto al geometra e al perito industriale come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro attività economiche e patrimoniali.

In particolare, i citati decreti n. 274 e n. 275 del 1929, nei rispettivi articoli 16, fissano nel concetto di «modeste costruzioni civili» il limite di competenza dei geometri e dei periti industriali in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato, geometri e periti industriali dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri e periti industriali edili.

Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e

dare certezza del diritto ai geometri e ai periti industriali, nonché più sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi istituti tecnici.

A tal fine, nel corso della XI legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atto Senato n. 696), successivamente non esaminato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Anche nella XII legislatura la medesima Commissione aveva licenziato, il 3 novembre 1994, un nuovo testo in sede referente (atti Senato n. 248 e n. 261-A), relativo ai geometri ed ai periti industriali edili, anche questo non esaminato dall'Assemblea per lo stesso motivo (scioglimento anticipato delle Camere).

Il testo proposto ha soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Considerato che sostanzialmente il presente disegno di legge riprende il testo approvato in sede referente dall'8ª Commissione del Senato nel 1994 (testo che era stato oggetto di numerose lunghe discussioni e di un approfondito esame), si confida in un suo sollecito positivo esame da parte del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

## Art. 2.

*(Edifici)*

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione, con i seguenti limiti:

*a)* in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

*b)* in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti

industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e quelle per gli edifici vincolati, di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi sulle travi o sui pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1, i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, le soffitte o altri locali non abitabili.

### Art. 3.

#### *(Urbanistica)*

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

## Art. 4.

*(Prestazioni varie)*

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche a fini espropriativi o catastali.

## Art. 5.

*(Norme relative ad altre competenze professionali)*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regolamento per la professione di geometra, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento per la professione di perito industriale, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

## Art. 6.

*(Norma transitoria)*

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.





